



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Francesco Paolo Polizzano"
via San Leonardo
90024 Gangi**

**REGOLAMENTO IN MATERIA
DI ACCESSO AI PROPRI
DATI PERSONALI**

**Approvato dal Consiglio d'Istituto
nella seduta del 13 giugno 2017**

Il Consiglio d'Istituto

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione di dati personali*"

VISTO in particolare gli artt. 7, 8 e 9 del suddetto decreto legislativo

ESAMINATO quanto commentato in materia

EMANA

il seguente Regolamento

redatto ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento s'intende:
 - a) per pubblica Amministrazione la scuola "Istituto Comprensivo F. Paolo Polizzano"
 - b) per sito web istituzionale, il sito ufficiale della Scuola: www.icpolizzano.gov.it
 - c) per decreto, il d. lgs. 30/06/2003, n. 196

Art. 2 Finalità del Regolamento

1. L'articolo 7 del Codice *Privacy* oggetto del presente Regolamento è dedicato all'enunciazione dei diritti riconosciuti all'interessato nell'ambito del trattamento dei dati personali a lui riconducibili. La rubrica della disposizione richiama testualmente l'esistenza non solo di un diritto all'accesso ma anche di altri diritti, comunque, non oggetto del presente regolamento. Il regolamento stabilisce, anche, le modalità per l'esercizio dell'accesso di cui all'accennato art. 7 del decreto e individua i soggetti responsabili del relativo procedimento.

Art. 3 Principi generali del diritto di accesso

1. L'interessato, così come individuato dall'art. 1 del Codice *Privacy* [Chiunque ha il diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano] vanta, in via generale, il diritto di ottenere:
 - a) la conferma che nelle banche dati della scuola esistano, o meno, dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati;
 - b) la comunicazione in forma intellegibile di tali dati, accertati esistenti e rintracciati. Tali dati saranno resi all'interessato in modo tale da rendere certa la comprensione sia in relazione alla natura dei dati personali estratti dalla banca di dati, sia in relazione al grado di conoscenza tecnica in possesso dello stesso mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, ovvero di forme cartacea o visive.

Art. 4
A) - Principi del diritto di accesso

1. L'interessato ha il diritto di richiedere ed ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali, cioè degli atti e dei soggetti dai quali i dati provengono prima di essere divenuti oggetto di trattamento: in particolar modo se ottenuti presso l'interessato o presso terzi;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento. Si tratta del diritto dell'interessato di verificare se il trattamento dei dati viene effettuato dalla scuola per finalità compatibili con quelle istituzionali. Tale verifica si rivela fondamentale dal momento che lo scopo cui è destinato il trattamento incide sulle conseguenti modalità che devono essere utilizzate per trattare i dati. Il fine e il modo di trattamento dei dati sono elementi complementari e strettamente dipendenti: conoscere tale fine consente all'interessato di verificare la legittimità delle modalità utilizzate per il trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici. L'interessato ha il diritto di conoscere la metodologia che presiede al trattamento effettuato non manualmente, bensì attraverso l'impiego di elaboratori informatici. L'interessato ha diritto di avere conoscenze sui programmi informatici, sui tipi di elaboratori e su altre notizie che legano il dato personale con lo strumento informatico;
 - d) degli estremi identificativi del titolare e del responsabile, se designato. L'interessato ha diritto di conoscere gli estremi identificativi che consistono nelle indicazioni delle generalità e della posizione professionale ricoperta da tali soggetti;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha il diritto di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti, destinatari di comunicazioni, in ordine ai dati personali trattati, sia che si tratta di possibili forme di comunicazioni dirette come anche di ulteriori forme di comunicazione indiretta, anche ottenuta per interposta persona.

Art. 5
B) - Principi del diritto di accesso

1. L'interessato gode dei seguenti ulteriori diritti:
 - a) ottenere che i dati contenuti nelle banche dati della scuola siano tenuti aggiornati, rettificati (nell'ipotesi in cui contengono notizie ed elementi errati) ed integrati (nell'ipotesi in cui esiste un interesse dell'interessato al diritto all'integrazione così da dare completezza al dato personale);
 - b) ottenere, dopo di avere accertato che il trattamento è avvenuto in violazione di legge: la cancellazione del dato, la trasformazione in forma anonima dei dati che perderebbero la riferibilità diretta all'interessato, il blocco dei dati cioè la conservazione dei dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento.

L'interessato può ottenere l'applicazione di tali misure non soltanto in presenza di un trattamento illegittimo, bensì anche in relazione agli scopi per i quali i medesimi dati sono stati originariamente raccolti o successivamente trattati: nessun trattamento dei dati personali è consentito per finalità fine a se stesse. Ad ogni trattamento, proprio perché investe dati personali, deve presiedere uno scopo ed una finalità, consentita dalla legge, che rendono il trattamento necessario.

Art. 6 Diritto di opposizione

1. Il diritto di opposizione di cui può godere l'interessato assume il carattere di contrasto all'utilizzo ed al trattamento dei dati personali.

2. L'interessato ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano, in presenza di due condizioni necessarie e sufficienti:

a) per motivi legittimi. Sono motivazioni atte a dimostrare che i dati sono stati trattati in violazione delle norme che presiedono al medesimo trattamento ed utilizzo dei dati. Pertanto la legittimità dei motivi si sostanzia con l'illegittimità delle regole adottate per il trattamento.

b) tali motivi sono legittimi ancorché le medesime motivazioni riguardino scopi (anch'essi legittimi) per i quali si procede alla raccolta dei dati personali. L'interessato ha diritto a pretendere la prevalenza della legittimità dei motivi sulla medesima legittimità degli scopi e delle finalità di raccolta e trattamento di dati personali.

Il diritto di opporsi può essere esercitato da parte dell'interessato in tutto o in parte. Ciò significa che l'interessato gode della piena disponibilità dei propri diritti personali.

Art. 7 Esercizio dei diritti

1. L'interessato, per esercitare i diritti di cui all'art. 7, può avanzare richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, al quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.

2. L'interessato può utilizzare il modello dell'istanza fornito dal Garante della *Privacy* e scaricabile dal sito istituzionale della scuola.

3. L'interessato non può esercitare i diritti di cui all'art. 7 se i trattamenti di dati personali sono quelli elencati nel comma 2 dell'art. 8 del Codice *Privacy*.

4. L'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o di altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.

Art. 8 Modalità di esercizio

1. L'interessato, nell'esercizio dei diritti dell'art. 7, può rivolgere l'istanza al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.

2. Quando l'esercizio dei diritti riguarda l'art. 7 commi 1 e 2 la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.

3. L'interessato, nell'esercizio dei diritti dell'art. 7, può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può farsi assistere da una persona di fiducia.
4. I diritti di cui all'art. 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
5. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticamente di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
6. La richiesta di cui all'art. 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è soggetto ad aggiornamenti ogni volta la normativa in materia subirà significative variazioni.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.
3. Esso sarà pubblicato nel sito istituzionale della scuola nel menu Documenti posto nella sua home page e dovrà trovare collegamento con la sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione di 1° Attività e Procedimenti, sottomenu "Tipologie di procedimento".